

Pratica n. ....



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**UO GENIO CIVILE DI PADOVA**  
***Disciplinare di concessione***

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione**

La concessione, a favore della Ditta \_\_\_\_\_ - codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ha per oggetto l'uso agricolo seminativo dei terreni golenali demaniali siti tra i fiumi Gorzone e S. Caterina censiti nei comuni di Vescovana (PD), foglio n.6 mappale 2 e di Stanghella (PD), foglio 12 mappali 12 e 56, per una superficie di Ha 5.92.55.

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato A al presente disciplinare "Elenco mappali interessati e relativa Planimetria", superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse, intendendosi i riferimenti catastali solo indicativi dell'ubicazione del bene demaniale concesso.

**ARTICOLO 2 – Tipologia delle colture**

Le tipologie di coltura che il concessionario è autorizzato a realizzare e a mantenere sul terreno demaniale di cui all'art. 1 sono di tipo cerealicolo, orticolo o foraggero.

Non è ammessa la piantumazione di alberi, arbusti e/o siepi.

**ARTICOLO 3 – Prescrizioni generali**

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.
- 2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere, oggetto della concessione, potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica.
- 3) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 4) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;
- 5) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione; l'eventuale affidamento a terzi dovrà essere comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte del terzista stesso;
- 6) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di residenza o altro;
- 7) il concessionario è pienamente consapevole che per i danni provocati alle opere e/o persone dal corso d'acqua, non potrà avanzare alcuna pretesa né al concedente, né a terzi non responsabili;
- 8) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell'Amministrazione concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; le eventuali

- interdizioni dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento, dal personale della stessa e/o da altro soggetto autorizzato;
- 9) dall'esecuzione delle opere per l'uso agricolo seminativo non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;
  - 10) il concessionario deve mantenere sempre sgombra la sommità arginale in modo da consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione del concedente e/o del consorzio; deve mantenere altresì sgombre le scarpate arginali per l'eventuale deposito provvisorio di materiale di risulta da interventi realizzati dall'Autorità Idraulica; sulla stessa fascia non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di qualsiasi genere, né installate costruzioni, anche se a titolo precario;
  - 11) il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;
  - 12) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del concedente;
  - 13) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, paesaggistica e della navigazione;
  - 14) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di uso agricolo seminativo dei terreni;
  - 15) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il concedente, lasciando indenne questa Amministrazione e/o il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;
  - 16) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività dell'Amministrazione concedente si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, il terreno oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'autorità idraulica preposta.

#### **ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione**

Il concessionario è altresì obbligato, a pena di decadenza dalla concessione, al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- 1) di mantenere la fascia di rispetto di m. 4,00 dall'unghia arginale a campagna e dal ciglio del fiume libera da qualsiasi attività agricola;
- 2) a rispettare la vigente normativa in materia ambientale, anche in relazione ai trattamenti fitosanitari;
- 3) l'utilizzo del terreno demaniale non dovrà comportare in alcun modo danni, ai corpi arginali dei Fiumi Gorzone e S. Caterina, diversamente, il ripristino a perfetta regola d'arte delle relative funzionalità dovrà essere eseguito a cura e spese della ditta concessionaria;
- 4) la ditta concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per eventuali danni causati alle colture in conseguenza alle piene dei fiumi Gorzone e S. Caterina;
- 5) il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla manutenzione delle piste di servizio utilizzate per l'accesso ai terreni demaniali oggetto della concessione affinché sia garantito il transito dei mezzi di servizio in qualsiasi momento;
- 6) qualora per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fiumi Gorzone e S. Caterina da parte dell'Autorità Idraulica, si rendesse necessario occupare i piani golenali concessionari, la Ditta non avrà diritto ad alcun rimborso sulle eventuali colture in essere o sui frutti pendenti.

#### **ARTICOLO 5 – Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) fino al \_\_\_\_\_

Nel caso di revoca o rinuncia o allo scadere della concessione è fatto obbligo al concessionario della messa in pristino stato, a proprie cure e spese, dei luoghi oggetto della concessione stessa, nel termine perentorio che sarà fissato dall'Amministrazione concedente. La rimessa in pristino sarà eseguita d'ufficio a spese del concessionario qualora lo stesso non ottemperasse a quanto sopra.

La concessione può essere revocata in ogni momento con preavviso di 90 giorni qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, né il concessionario potrà pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di acquisire al demanio idrico le opere realizzate dal concessionario sul suolo demaniale e sullo specchio acqueo, le quali al termine della concessione dovranno essere consegnate all'Amministrazione concedente in buono stato mantenitivo, senza che il concessionario abbia diritto a compenso alcuno.

#### **ARTICOLO 6 – Canone di concessione**

Il canone annuo di concessione è stabilito in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_). Il concessionario si impegna ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia. In tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto, nonché l'avvio del procedimento di revoca/regolarizzazione della concessione.

Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.

#### **ARTICOLO 7 - Cauzione**

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha provveduto a prestare una cauzione di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti e su richiesta del concessionario, alla scadenza della concessione medesima.

#### **ARTICOLO 8 – Richiami a disposizioni e regolamenti**

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi, Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di Polizia Idraulica.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste nella L.R. 9 agosto 1988 n. 41, e di tutte le norme regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### **ARTICOLO 9 – Spese**

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 10 – Sanzioni**

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

L'inosservanza da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, potrà costituire causa di revoca della concessione con incameramento della cauzione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 11 – Controversie**

Tutte le controversie relative alla presente concessione sono attribuite alla competenza del Tribunale delle Acque, ai sensi degli artt. 140 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### **ARTICOLO 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Si fa, altresì, rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in quanto applicabile.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare, del quale ha preso piena conoscenza.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova  
Il Direttore  
dott. ing. Fabio Galiazzo

---

---